

REGOLAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

CAPO 1- DISCIPLINA GENERALE E COMUNE

Art. 1) Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di conferimento di incarichi individuali, di tipo autonomo, di natura occasionale, continuativa e/o di collaborazione coordinata e continuativa, presso Qualità & Servizi S.p.A. (da adesso per brevità di rappresentazione "Q&S").

Art. 2) Presupposti per l'affidamento

Gli incarichi possono essere conferiti soltanto per esigenze specifiche, definite e temporanee, che richiedono elevata professionalità. Gli incarichi non possono essere attivati per sostituire il personale dipendente nelle proprie ordinarie mansioni o in quelle attribuibili in ragione delle professionalità presenti e dei relativi carichi di lavoro, secondo quanto precisato al successivo art.6).

Sono compresi tra le fattispecie inserite nel presente Regolamento e sottoposti alle relative disposizioni in merito alla scelta del professionista, anche gli incarichi che non sono discrezionali ma per i quali il ricorso a soggetti esterni è necessario ai sensi delle disposizioni di legge o regolamento vigenti.

Art. 3) Definizioni ed esclusioni

Gli incarichi professionali di cui al presente Regolamento possono avere carattere professionale occasionale o continuativo (intendendosi per tale quelli nei quali il professionista compie un'opera o un servizio con un lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nè di coordinamento da parte del committente) ovvero consistere in collaborazioni coordinate e continuative (prestazioni d'opera intellettuale nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, aventi continuità e soggette a coordinamento del committente).

Non rientrano tra le prestazioni professionali e non sono ricomprese pertanto nella disciplina del presente Regolamento le eventuali attività meramente operative e di supporto, quali (a titolo meramente esemplificativo):

- prestazioni di servizio esterne rivolte all'elaborazione contabile della documentazione fiscale e degli adempimenti obbligatori in materia fiscale dettati dalla normativa protempore (outsourcing servizio contabile);
- prestazioni di servizio esterne rivolte all'elaborazione dei cedolini paga e degli adempimenti obbligatori in materia giuslavoristica dettati dalla normativa protempore (outsourcing servizio gestione paghe).

Non rientrano tra le collaborazioni professionali e non sono ricomprese pertanto nella disciplina del presente Regolamento i rapporti con soggetti che effettuano stages o tirocini,

comunque denominati, presso "Q&S", anche ove per tali attività venga previsto un rimborso spese; tali attività si caratterizzano per la esclusiva o prevalente finalità di acquisizione da parte delle stagista o tirocinante di esperienza di lavoro e professionale e sarà pertanto compito e responsabilità delle strutture operative della Società vigilare sul rispetto delle finalità di cui sopra.

Fermo restando quanto indicato ai commi 2 e 3, i criteri generali di trasparenza, imparzialità, economicità ed efficienza che ispirano il presente Regolamento sono estesi alle procedure di selezione e di gestione di rapporti con i soggetti stagisti o tirocinanti ed alla scelta dei collaboratori esecutivi.

Art. 4) Tipologie di incarichi

In modo dettagliato, ancorché non puntualmente esaustivo, vengono indicate qui di seguito le tipologie di incarichi professionali esterni attualmente praticabili presso "Q&S".

a) incarichi di studio o ricerca afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un problema d'interesse della Società, con produzione di relazione finale, eventualmente propositiva;

b) consulenze consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dalla Società;

c) collaborazioni professionali nell'impostazione e gestione di specifici settori di interesse della Società, quali rapporti con i mezzi d'informazione e produzione di materiale di comunicazione pubblica, gestione scientifica di archivi, progettazione e produzione di materiale grafico;

d) consulenze in materia contabile e fiscale, sia di inquadramento di nuove normative, sia di verifica degli atti più rilevanti della Società; attività di assistenza fiscale nei confronti degli uffici competenti;

e) consulenze in materia di gestione del personale, per nuove normative e di aggiornamento e formazione del personale;

f) consulenze in materia di software e di informatica;

g) incarichi professionali di difesa in giudizio della Società;

h) incarichi di Arbitro di parte in controversie deferite in sede arbitrale;

i) incarichi di Consulente Tecnico di Parte in giudizio;

l) incarichi di Medico competente;

m) incarichi di Responsabile della Sicurezza;

- n) incarichi di broker assicurativo;
- o) incarichi di membro di Commissioni esaminatrici e di concorso;
- p) incarichi di membro dell'Organismo di vigilanza D.Lgs. 231/2001;

Art. 5) Requisiti professionali

Non possono essere conferiti gli incarichi di cui al presente regolamento a soggetti che non siano in possesso di titoli di studio, accademici e professionali (con iscrizione ai relativi Ordini e Collegi, ove previsto) di tipo e livello che risultino adeguati e coerenti con la tipologia dell'incarico che si intende affidare. I professionisti devono altresì essere dotati di assicurazione professionale.

Art. 6) Assenza di professionalità interne

Dell'assenza di professionalità interne in grado di fornire la prestazione senza far ricorso a professionalità esterne, sarà dato sinteticamente atto nel provvedimento che stabilisce il conferimento dell'incarico.

La valutazione di merito di cui al comma precedente tiene conto, con riferimento specifico alla materia che si intende sottoporre a consulenza, non solo dei titoli astrattamente idonei posseduti dai soggetti appartenenti al personale dipendente, ma anche dei seguenti elementi di valutazione:

- a) specifica professionalità dei dipendenti stessi;
- b) loro esperienza nella materia;
- c) livello di autorevolezza professionale richiesto, nell'interesse della Società e per un utile confronto con terzi;
- d) contestuali impegni di lavoro del personale.

CAPO II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO INCARICHI

Art. 7) Affidamento con selezione su avviso pubblico

Si ricorre alla selezione mediante avviso pubblico nei seguenti casi:

collaborazioni coordinate e continuative e/o incarichi professionali di cui all'art. 4. lett. a) - b) - c) - d) - e) di durata pluriennale, quando il compenso previsto sia superiore a € 35.000,00 annui o comunque superiore ad € 100.000,00 per l'intero periodo.

Anche quando non ricorrano le condizioni di cui sopra il ricorso alla procedura di selezione su avviso pubblico sarà attuata ogni qual volta tale procedura si evidenzi come la più opportuna al fine del conseguimento degli obiettivi della società.

L'avviso di selezione è pubblicato per non meno di 10 giorni sul sito internet di "Q&S".

L'avviso riporta:

- a) oggetto dell'incarico e sua durata;
- b) criteri generali della selezione;
- c) il termine e le modalità per la presentazione delle domande corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni e/o dichiarazioni;
- d) i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- e) la data, gli argomenti e le modalità dell'eventuale colloquio;
- f) il compenso previsto per l'incarico o comunque gli elementi utili per la determinazione di detto compenso.

La selezione tra gli aspiranti è affidata ad apposita Commissione.

Nel caso in cui l'esperimento della selezione su avviso pubblico di cui al presente articolo sia risultato infruttuoso, si procederà all'affidamento dell'incarico con le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 8) Predisposizione di albi ed elenchi di professionisti

"Q&S" raccoglie offerte di collaborazioni professionali, operando per l'eventuale integrazione delle notizie, documentazioni e curricula, così da formare albi ed elenchi di professionisti accreditati cui far ricorso per gli affidamenti non rientranti nella casistica di cui al precedente art. 7. Degli elenchi di cui al comma precedente fanno comunque parte anche i professionisti che già operano per "Q&S". Gli elenchi sono permanenti e soggetti a continua integrazione con nuovi aspiranti ovvero a cancellazione dei soggetti già inseriti, nei casi e modi di cui al successivo art. 21). Ove gli elenchi presentino un numero di soggetti tale da non garantire la copertura delle necessità della Società, la stessa provvede alla pubblicazione sul sito internet di appositi avvisi rivolti ai professionisti interessati all'inserimento negli elenchi di cui si tratta.

Art. 9) Affidamento dell'incarico con utilizzo di elenchi

Fatti salvi i casi nei quali è richiesto l'affidamento mediante procedura con avviso pubblico di cui all'art. 7, per la proposta di affidamento di incarichi a professionisti si fa ricorso agli elenchi di cui al precedente art. 8).

Previo accertamento dell'assenza di situazioni di incompatibilità a carico di taluno dei professionisti, i criteri per la scelta di cui al presente comma sono quelli di seguito indicati;

- specializzazione del professionista nella materia o sottomateria per la quale l'incarico è previsto;
- conoscenza diretta da parte del professionista della questione cui l'incarico si riferisce;
- luogo in cui si colloca l'oggetto (esclusivo o principale) della prestazione professionale;
- esito positivo o negativo di precedenti rapporti di collaborazione con la Società, anche con riferimento al rapporto costo/qualità della prestazione;
- verificata capacità di sinergia con gli uffici e di stimolo all'efficace collaborazione degli stessi uffici ed alla loro professionalizzazione;
- sinergie realizzabili dal professionista con altri soggetti comunque rilevanti per il buon esito dell'incarico;
- attitudine accertata del professionista a stabilire rapporti corretti e proficui con la proprietà della Società;
- attitudine accertata del professionista all'esecuzione degli incarichi nel rispetto della tempistica richiesta.

Vige per gli incarichi di cui si tratta il principio della rotazione tra i professionisti, da coordinare peraltro con i criteri di cui sopra; la rotazione è finalizzata ed evitare situazioni di eccessiva mole di impegni per lo stesso professionista, con possibile peggioramento del risultato.

Il giudizio di idoneità funzionale alla scelta, sarà espresso sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, adeguatamente ponderati e coordinati fra loro in relazione alle caratteristiche dell'incarico da affidare.

Sarà ritenuto idoneo e pertanto proposto, con adeguata motivazione, per l'affidamento dell'incarico, il professionista che otterrà una valutazione minima calcolabile in 80/100 della valutazione massima conseguibile.

Nel caso di incarichi ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 163/2006 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 207/2010, quando l'importo stimato sia superiore a € 20.000,00, verranno selezionati, con il criterio di cui al comma precedente, i cinque professionisti con i quali esperire la procedura negoziata di cui all'art. 91 c. 2 del citato D.Lgs. 163/2006.

In presenza di elenchi comprendenti oltre n. 10 professionisti, le verifiche di idoneità di cui al comma precedente potranno essere condotte su un numero congruamente ridotto di professionisti, individuati nel pieno rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza.

Art. 10) Affidamenti diretti

Non si fa luogo ai procedimenti di selezione nei modi di cui agli articoli 7), 8) e 9)- fatti salvi i limiti di cui all'art. 91, del D.lgs. 163/2006 e s.m. e i. - nei casi seguenti:

A. per "chiara fama" e cioè quando risulti documentata l'esigenza di incaricare professionisti di notoria e indiscutibile autorevolezza nella specifica materia oggetto di affidamento, non utilmente comparabile con quella di altri professionisti;

B. quando la designazione di un determinato professionista risulti indispensabile per attivare o mantenere rapporti di sinergia o coordinamento con altri soggetti con i quali "Q&S" sia tenuta ad operare nella specifica materia.

CAPO III – COMPENSI E DURATA INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 11) Principi comuni sui compensi

Quale che sia la modalità di incarico (e conseguentemente la fase nella quale si colloca la determinazione dell'importo) il compenso al professionista sarà correlato alla quantità e qualità della prestazione oggetto dell'incarico, tenendo conto delle tariffe professionali vigenti per le attività oggetto dell'incarico e del diverso tasso di coerenza delle tariffe stesse.

Art. 12) Casistiche dei compensi

Per la fissazione del compenso per prestazioni di particolare e/o più elevata professionalità si procederà alla rilevazione delle condizioni di mercato.

In tutti i casi in cui sia praticabile e utile ai fini della comparazione di prestazioni e costo tra diversi professionisti si provvederà alla richiesta di preventivi o quanto meno all'acquisizione di notizie fornite dagli aspiranti ed utili ai fini della stima del costo finale della prestazione professionale. Stanti le finalità che la società vuol perseguire con gli affidamenti di incarichi esterni, il costo della prestazione in quanto tale non è elemento principale di valutazione nella scelta della professionista. In particolare, in caso di procedura scelta con avviso pubblico e valutazione di pluralità di elementi, al fattore prezzo non sarà riconosciuto un punteggio che gli conferisca carattere di prevalenza rispetto agli altri elementi di valutazione.

Art. 13) Tempo di erogazione del compenso.

Di norma il compenso al professionista per prestazione a carattere occasionale è erogato a presentazione di fattura, al termine della prestazione, previa adeguata verifica; in relazione alle caratteristiche e durata dell'incarico possono essere previste erogazioni in acconto e rimborsi spese nel corso dell'incarico. Per le prestazioni nella forma della prestazione a carattere continuativo e/o di collaborazione coordinata e continuativa il compenso è periodico di norma con cadenza mensile.

Art. 14) Durata degli incarichi

La durata della prestazione professionale per collaborazione e consulenza è correlata, al progetto o alle attività oggetto degli incarichi e non può superare i tre anni complessivi dalla data di affidamento. Non è ammesso il rinnovo, nè tacito nè espresso, del rapporto di collaborazione; potranno essere peraltro disposte proroghe al solo fine di completare i progetti in presenza di situazioni circostanze sopravvenute non conosciute o conoscibili al momento del conferimento dell'incarico ovvero in caso di ritardo salvo che quest'ultimo non derivi da responsabilità del professionista tale da legittimare la risoluzione per inadempimento.

Resta ferma in tali casi la misura del compenso pattuito. La proroga è comunicata per scritto al soggetto incaricato, il quale farà pervenire la propria espressa accettazione, alle condizioni indicate. La disciplina di cui ai precedenti commi non si applica agli incarichi professionali, quali ad esempio l'assistenza in giudizio, che sono legati alla durata delle relative procedure.

Art. 15) Collaborazioni stabili

Per i rapporti di collaborazione e assistenza alla società che si caratterizzano per un'opportunità di consolidamento nel tempo, così da consentire la sempre maggior condivisione di esperienze e conoscenze dell'operare della società stessa, della consulenza in materia contabile, giuslavoristica e del sistema di gestione è prevista come opzione prioritaria al termine del periodo di incarico l'affidamento di nuovo incarico. L'affidamento del nuovo incarico sarà fatto alle condizioni e conseguentemente con il compenso coerenti con le esigenze della società e con il livello di assistenza necessario, anche in relazione all'evoluzione professionale del personale di "Q&S".

Ove risulti utile per una valutazione più complessiva delle opportunità per la società il conferimento del nuovo incarico sarà preceduto da una valutazione di rispondenza all'eventuale evoluzione normativa intervenuta; della valutazione effettuata ai fini di quanto indicato al presente articolo sarà dato conto nell'atto di affidamento.

CAPO VI - COMPETENZE

Art. 16) Competenze per l'affidamento di incarichi professionali e collaborazioni

La competenza al conferimento degli incarichi professionali è dell'Amministratore Unico e/o del direttore Generale per quanto di propria competenza, come da procura institoria del 3.12.2009.

Risultano di competenza dell'Amministratore Unico e/o del Direttore Generale a mezzo dei propri collaboratori lo svolgimento delle seguenti attività:

a) predisposizione e gestione delle gare di affidamento su avviso pubblico, fino alla sottoscrizione dell'atto di incarico;

- b) gestione degli elenchi di professionisti, curandone l'organizzazione, l'aggiornamento e l'integrazione dei contenuti, della documentazione e dei curricula;
- c) raccolta ed archiviazione dei giudizi emessi ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento;
- d) raccolta di ogni altra notizia o dato utile ai fini della gestione degli elenchi di professionisti pervenuta alla Società;
- e) cancellazione dei professionisti, ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento;
- f) esame ed istruttoria per le eventuali risoluzioni del rapporto professionale per inadempimento di cui all'art. 22.

CAPO IV- FORME DI AFFIDAMENTO

Art. 17) Atti di incarico

In ragione delle diverse tipologie di collaborazione l'incarico è formalizzato con:

- a) contratto;
- b) atto unilaterale di affidamento della Società, con sottoscrizione di accettazione del professionista;
- c) proposta professionale, con sottoscrizione di accettazione della Società.

Gli atti di incarico individuano:

- la finalità e l'oggetto dell'incarico;
- la durata del medesimo;
- il compenso nelle diverse forme e modalità previste;

Il contratto o l'atto di affidamento contengono, anche in allegato, o comunque richiamano ogni altra utile indicazione o prescrizione cui l'incarico è sottoposto.

Art. 18) Affidamenti a forma semplificata

Non si fa luogo a sottoscrizione di contratti o di atti di affidamento o comunque non si fa luogo a tutte o parte delle indicazioni e prescrizioni di cui al precedente art. 17) nei casi in cui la sottoscrizione di atti o la previsione di indicazioni e prescrizioni risultino non utili, ed eventualmente anche impropri, stanti le attribuzioni, le competenze e le responsabilità già definite dalla normativa vigente per l'attività professionale di cui si tratta, quali ad esempio il patrocinio legale.

CAPO V - CONTROLLI

Art. 19) Verifiche di esecuzione

“Q&S” a mezzo dell’Amministratore Unico e/o del Direttore Generale per quanto di propria competenza, verifica il corretto svolgimento delle prestazioni professionali, di cui al presente Regolamento.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite risultino non conformi a quanto previsto e disposto al momento dell'incarico, sarà richiesto al professionista incaricato di integrare i risultati, in termini qualitativi e/o quantitativi entro un idoneo termine.

Ove l'andamento della prestazione permanga gravemente insoddisfacente e tale da mettere in forse il raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla Società, l’Amministratore Unico e/o il Direttore Generale assumono i provvedimenti necessari, fino alla risoluzione del rapporto professionale per inadempienza.

Art. 20) Monitoraggio degli Incarichi professionali

Anche al di fuori dei casi di cui al precedente art. 19, al termine del rapporto professionale, su valutazione dell’Amministratore Unico e/o del Direttore Generale, per quanto di propria competenza, sentiti i collaboratori che si sono interfacciati con il consulente incaricato, è espresso un giudizio sull'esito dell'incarico stesso.

La valutazione di cui sopra può avere carattere sintetico, con l'uso alternativo delle qualificazioni seguenti:

- ottimo,
- positivo,
- negativo.

La valutazione può essere accompagnata da nota giustificativa, con il livello di analiticità ritenuto opportuno.

Le valutazioni suddette confluiscono tra le notizie contenute nell'albo o elenco in cui sono inseriti i professionisti e sono elemento di valutazione rilevante ai fini dei successivi eventuali affidamenti.

Capo VI - SANZIONI

Art. 21) Cancellazione dagli elenchi dei professionisti

In caso di documentato giudizio negativo, ai sensi del precedente art. 20, a seguito di adeguata valutazione delle causali specifiche di tale giudizio, e valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato, l’Amministratore Unico e/o il Direttore Generale, per quanto di propria competenza, possono disporre la cancellazione del professionista dal relativo elenco, indicando la durata degli effetti della cancellazione stessa. La cancellazione è senz'altro disposta in caso di risoluzione del rapporto per inadempimento.

Art. 22) Revoca dell'affidamento

Nei casi in cui gravi e/o ripetute inadempienze nell'espletamento dell'incarico facciano ritenere che il medesimo non possa essere utilmente condotto a termine, ovvero quando si verificano fatti o siano tenuti comportamenti da parte del professionista contrari alle regole di trasparenza ed integrità professionale, si procederà alla revoca dell'affidamento.

In caso di revoca dell'affidamento dell'incarico al professionista spetterà unicamente il compenso corrispondente alla quota dell'attività professionale affidata che sia stata utilmente svolta.

CAPO VII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23) Trasparenza

Gli affidamenti di cui al presente regolamento sono soggetti alle regole di trasparenza e pubblicazione anche a mezzo del sito web di "Q&S" (www.qualitaeservizi.com) secondo le normative vigenti.

Art. 24) Affidamenti in essere

Quanto stabilito negli articoli che precedono si applica agli affidamenti da porre in essere a decorrere dell'entrata in vigore del presente regolamento. Gli affidamenti attualmente in essere continuano ad operare fino alla loro scadenza.

Art. 25) Limiti di spesa

Per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa a decorrere dall'anno 2013 vige il limite di spesa nella misura non superiore al 50% della spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2009, in conformità a quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 4 del DL 6/7/2012 n. 95 convertito in L. 7/8/2012 n. 135.